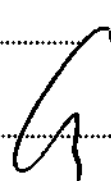
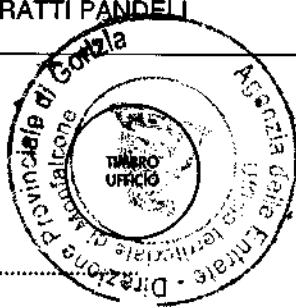


CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90133730326	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE CONSIGLIO DELLE COMUNITA' ALBANESI D'ITALIA APS		
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DELLA TORRETTA 8		
C.A.P. 34121	COMUNE TRIESTE	PROV. TS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE STRPDL42L23Z100S	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE STRATTI PANDELI	
DATA 27/05/2021 IL FUNZIONARIO 	UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT MONFALCONE



Allegato 1
396

IL FUNZIONARIO
Annunziata P. Berbig
* firma su delega del Presidente Provinciale



STATUTO "CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ ALBANESE D'ITALIA ApS"

Art. 1 Costituzione

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ ALBANESE D'ITALIA ApS", in forma abbreviata "C.C.A.I. ApS", con sede legale a Trieste (TS) in via della Torretta 8.

L'Associazione non persegue fine di lucro.

L'Associazione è democratica, apolitica ed apartitica, con durata illimitata.

Art. 2 Finalità

L'Associazione - direttamente o tramite accordi e convenzioni con enti pubblici e privati - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari, mediante le seguenti attività:

- Provvedere in genere alla tutela e alla rappresentanza degli interessi morali delle comunità albanesi e migranti in sede locale e nazionale ed intrattenere rapporti con enti ed istituzioni pubblici e privati;
- Istituire, gestire e organizzare corsi di italiano per stranieri ed attività di mediazione linguistico-culturale e traduzioni al fine di favorire l'integrazione dei migranti e garantire il loro accesso a servizi e strutture pubblici e privati;
- Favorire e promuovere la realizzazione ed il coordinamento di attività, iniziative ed eventi delle comunità albanesi presenti in Italia - quelle di recente immigrazione e quelle delle comunità della minoranza linguistica storica albanese - volti a favorire il dialogo e la reciproca conoscenza;
- Favorire la piena partecipazione delle comunità albanesi e migranti alla vita del paese nel quale risiedono e promuovere occasioni di incontro e di reciproca conoscenza fra italiani e migranti;
- Promuovere la cultura dei diritti e della parità di trattamento delle persone LGBT+, anche di origine straniera, e il contrasto ai fenomeni di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
- Garantire e favorire l'associazionismo delle popolazioni albanesi e migranti, in particolare quello giovanile;
- Promuovere la valorizzazione della lingua e cultura delle popolazioni albanesi tutelate dalla Legge 297/1999;
- Istituire, gestire ed organizzare attività e strutture culturali, formative, educative, sportive e ricreative, scuole di ogni ordine e grado, università e centri di ricerca ispirati ai principi dell'interculturalità e multireligiosità, nonché azioni volte alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- Realizzare Centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere e Case di accoglienza per persone LGBT+;
- Istituire, gestire e organizzare attività e strutture sanitarie ed assistenziali destinate al soddisfacimento delle esigenze sociali della collettività albanese e migrante;
- Promuovere la realizzazione di attività, iniziative ed eventi volti a combattere il razzismo, la discriminazione e l'emarginazione sociale delle popolazioni albanesi e migranti, con particolare attenzione alle problematiche di genere e pari opportunità;
- Realizzare ricerche e studi sulla lingua e cultura delle popolazioni albanesi, su pari opportunità, orientamento sessuale, identità di genere e tematiche interculturali,



Esente da posta di bollo ex art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017.
Esente da posta di registro ex art. 82 c. 3 D.Lgs. 117/2017.

curandone la pubblicazione e promuovendone la diffusione su qualsiasi tipo di supporto avente carattere periodico e non;

- Aiutare gli albanesi e migranti in stato di necessità e/o vittime di razzismo, pregiudizio ed intolleranza;
- Promuovere contatti culturali, economici e scientifici con istituzioni albanesi ed italiane in Albania, Kosovo e Macedonia al fine di realizzare scambi e progetti di cooperazione;
- Promuovere contatti culturali, economici e scientifici con la diaspora albanese nel mondo.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle summenzionate secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale.

Art. 3 Soci

L'Associazione è aperta senza limitazioni alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura a tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano concretamente nella realizzazione delle finalità istituzionali, in numero illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto.

Art. 4 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso.

Il recesso volontario da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti.

Il socio che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione dell'assemblea, dopo aver acquisito le giustificazioni dell'interessato.

Il Socio receduto, escluso o che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro per la realizzazione delle finalità associative;

Esente imposta di bollo ex art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente imposta registro ex art. 82 c. 3 D.Lgs. 117/2017.



- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota non è rivalutabile.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i Soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione dei conti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima trasparenza e libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione dei Conti ove nominati e salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate ed effettivamente sostenute. In caso di anticipate dimissioni o decadenze l'Assemblea provvede alle necessarie sostituzioni. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 7 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci o due terzi del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare le linee di indirizzo per il raggiungimento dei fini statutarî;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;



Esente imposta di bollo ex art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente imposta registro ex art. 82 c. 3 D.Lgs. 117/2017.

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, da prevedere trascorso almeno un giorno dall'inizio previsto per la seduta in prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti dei Soci.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso tra tre a sette componenti eletti dall'assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Economo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare, se necessario, anche il Revisore con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi e comprovati motivi.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Esente da imposta di bollo ex art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017.

Esente da imposta registro ex art. 82 c. 3 D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 Segretario-economo

Il Segretario-economo collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione e gli compete:

- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione;
- la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

Art. 11 Organo di controllo - Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi e modi previsti dalla legge. L'Organo di Controllo è monocratico:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida e prescrizioni normative. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e modi previsti dalla legge o comunque quando l'organo di controllo non eserciti anche tale specifica funzione.

Art. 12 I libri sociali e i registri contabili

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei Soci e Volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario dei beni.

Art. 13 Volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate ed effettivamente sostenute per l'attività di volontariato effettivamente prestata.



Art. 14 Bilancio

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento con l'eventuale annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dalla legge.

Art. 15 Risorse economiche

Le risorse economiche sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici internazionali, europei, nazionali, regionali o locali;
- Contributi di privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Ogni altra entrata conforme alla legge.

Art. 16 Destinazione del patrimonio

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni assembleari, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Trieste, 8 maggio 2021



Pandeli Stratti

Il Presidente

Prof. Pandeli Stratti